

# Aliquote TASI

## TASI 2019

Il versamento dovrà essere effettuato:

**Acconto:** 17 giugno 2019

**Saldo:** 16 dicembre 2019

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2019 del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono:

- aliquota 0,20% per le abitazioni principali e pertinenze (solo A1, A8 e A9)
- aliquota 0,1% per i fabbricati rurali strumentali
- aliquota 0,20% per tutti gli altri immobili

Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre i proprietari o titolari del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

Il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i seguenti Codici Tributo

- 3958 Tasi su Abitazione principale e pertinenze
- 3959 Tasi su Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 Tasi su Aree fabbricabili
- 3961 Tasi per altri fabbricati
- Il codice Comune da indicare è L150.

È possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 tramite il link attivato con ANUTEL all'indirizzo [www.riscotel.it/calcoloiuc2019](http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019)

VERIFICANDO ATTENTAMENTE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE DEL COMUNE DI TESSENNANO (0,1% per i fabbricati rurali strumentali 0,20% per tutti gli altri immobili)

Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.

A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.  
La riduzione si applica anche all'IMU.

---

## **Aliquote 2018**

- aliquota 0,20% per le abitazioni principali e pertinenze (solo A1, A8 e A9)
- aliquota 0,1% per i fabbricati rurali strumentali
- aliquota 0,20% per tutti gli altri immobili

---

## **Aliquote 2017**

- aliquota 0,20% per le abitazioni principali e pertinenze (solo A1, A8 e A9)
- aliquota 0,1% per i fabbricati rurali strumentali
- aliquota 0,20% per tutti gli altri immobili

# Aliquote 2016

- aliquota 0,20% per le abitazioni principali e pertinenze (solo A1, A8 e A9)
- aliquota 0,1% per i fabbricati rurali strumentali
- aliquota 0,20% per tutti gli altri immobili